

- con decreto del 3.10.2024 il Tribunale, constatata l'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale e ritenuta la sussistenza di giustificati motivi, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni, ossia fino al 10.12.2024;
- in data 7.12.2024 la società ha depositato un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, avente il contenuto prescritto dall'art. 64-bis CCII, corredato dalle attestazioni previste dai commi secondo e terzo di tale articolo, entrambe redatte dal professionista indipendente [REDACTED], ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“ricorre all'Ill.mo Tribunale di Monza affinché – valutata la ritualità e tempestività della proposta, verificata la correttezza dei criteri di formazione delle Classi, nominato il Giudice Delegato al procedimento, nominato o confermato il Commissario Giudiziale già nominato e previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lettere c) e d), CCII – per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, ed in ossequio al disposto di cui agli artt. 40, 48 e 64 bis CCII, Voglia ammettere la ricorrente alla procedura di cui all'art. 64 bis CCII e conseguentemente accogliere le seguenti domande:

(i) preliminarmente, e per le ragioni di cui al presente atto, si formula rispettosa istanza ex artt. 8, 54 e 55 CCII volta alla concessione di ulteriore proroga del termine di durata delle misure protettive già concesse e prorogate, la cui scadenza è prevista all'ormai imminente data del 10/01/2025 come disposta dal decreto in data 03/10/2024, comunicato con p.e.c. in data 09/10/2024; il tutto con previsione di una durata prorogata nella sua estensione massima di 12 mesi complessivi (dedotti i periodi di iniziale conferma e di successiva proroga già concessi) o nell'entità ritenuta adeguata;

(ii) previa l'approvazione da parte di tutte le Classi – e riservate eventuali modifiche alla proposta e al piano, oltre che, ove del caso, il deposito dell'istanza ex art. 64 ter CCII e/o il deposito dell'istanza ex art. 64 quater CCII – in ossequio al disposto di cui all'art. 48 CCII e di cui al comma 8 dell'art. 64 bis CCII, Voglia Codesto Ill.mo Tribunale omologare il piano di ristrutturazione con la proposta di cui al presente atto; per l'effetto:

-- in ragione del fatto che il piano recepisce l'interesse alla acquisizione dell'azienda attualmente in affitto, manifestato da [REDACTED] con il qui allegato doc. 33, Voglia disporre ex art. 64 bis, comma 9 bis, CCII, l'apertura



della procedura competitiva con provvedimento volto a dare idonea pubblicità alla manifestazione di interesse ricevuta per acquisire offerte concorrenti nel rispetto dei principi di pubblicità, competitività e trasparenza;

-- in ragione del fatto che il piano prevede inoltre la dismissione del patrimonio immobiliare della società di cui alla perizia allegata al presente atto, Voglia disporre l'apertura delle operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità, competitività e trasparenza; ciò:

* con previsione della formazione dell'invito a proporre secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile in tema di esecuzioni immobiliari (art. 490, 503 e 586 c.p.c.) e secondo le disposizioni generali dettate da Codesto Ill.mo Tribunale in materia di vendite immobiliari sincrone;

* ferma restando la necessità di previsione di pronuncia di provvedimenti giudiziali che dispongano il trasferimento dei beni immobili di proprietà sociale e che ordinino la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili, con spese a carico della ricorrente ed esonerando da responsabilità per il competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare”;

- con decreto del 7 gennaio 2025, comunicato alla ricorrente in data 13 gennaio 2025, il Tribunale ha concesso un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti con riferimento alle seguenti criticità:

“1. Sui criteri adottati nella formazione delle classi

1.1. La classe dei creditori prededucibili

La **classe 1** riguarda i creditori prededucibili e ricomprende al suo interno i crediti professionali vantati da [REDACTED], dall'attestatore [REDACTED], dagli advisors [REDACTED], dai periti estimatori [REDACTED], legale della società in un precedente procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e dal [REDACTED], nominato esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi.

Osserva il Tribunale che possono considerarsi integralmente prededucibili i soli crediti vantati da [REDACTED] (ai sensi dell'art. 6, lett. d, CCII, che prevede la prededucazione per i crediti vantati dagli organi preposti alla



procedura) e dall'Esperto [REDACTED] (ai sensi dell'art. 25-ter, comma 12, CCII, che prevede la prededuzione per il credito dell'Esperto).

I crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologazione del P.R.O. – ossia i crediti vantati dall'attestatore [REDACTED] dagli advisors [REDACTED] e dai periti estimatori [REDACTED] – sono invece prededucibili nella sola misura del 75% e a condizione che il piano sia omologato, come previsto dall'art. 6, lett. b), CCII. Il restante 25% di tali crediti professionali dovrà pertanto essere collocato all'interno di una autonoma classe.

Nella medesima classe dovrà infine essere collocato l'intero credito vantato da [REDACTED], in quanto si tratta di un credito relativo a un'attività che non risulta in alcun modo funzionale alla presentazione della domanda e non è conseguentemente, neppure in parte, prededucibile.

1.2. La classe dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c.

La **classe 2** riguarda i crediti vantati a titolo di trattamento di fine rapporto dai lavoratori attualmente in servizio presso l'affittuaria dell'azienda [REDACTED]. Trattasi di crediti attualmente non esigibili, in quanto la loro esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro.

La società ricorrente ha affermato di aver collocato tali creditori in una autonoma classe votante in quanto la manifestazione di interesse all'acquisto dell'azienda pervenuta da [REDACTED] (doc. 33) prevede, quale modalità di pagamento di una parte del prezzo, l'accollo liberatorio di tali debiti; i lavoratori, inoltre, sarebbero disponibili a rinunciare alla solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. Detta rinuncia, tuttavia, risulta condizionata all'omologazione del piano, cosicché in caso "di mancata omologazione del piano di ristrutturazione e di eventuale apertura della liquidazione giudiziale in danno a [REDACTED], gli stessi manterranno pieno titolo rivendicativo verso quest'ultima, legittimazione all'ammissione allo stato passivo ed alla formalizzazione di richiesta d'intervento del cd. Fondo di Garanzia INPS".

Il piano prevede inoltre la partecipazione al voto di tali creditori, in quanto il loro voto "consentirà di ottenere dai soggetti coinvolti ulteriore formale conferma di quanto attualmente risulta in corso di formalizzazione in sede protetta" (cfr. pag. 10 e 11 del ricorso).



Con riguardo alla formazione di tale classe, il Tribunale osserva, in primo luogo, che non è stata prodotta alcuna documentazione comprovante la disponibilità dei lavoratori a prestare il consenso alla rinuncia alla solidarietà, di talché occorre che la società depositi gli atti di rinuncia sottoscritti da tutti i componenti della classe. Osserva altresì il Tribunale che, anche nell'ipotesi in cui i lavoratori dovessero rinunciare a far valere i propri crediti per T.F.R. nei confronti della ricorrente, non vi sono allo stato certezze in ordine al fatto che [REDACTED] (o il diverso soggetto acquirente dell'azienda), una volta corrisposto il T.F.R. a tali lavoratori, rinunci ad agire in via di surroga o regresso contro la società ricorrente.

La [REDACTED], infatti, non si è irrevocabilmente impegnata ad acquistare l'azienda pagando parte del prezzo mediante accollo liberatorio dei debiti per T.F.R., bensì ha fatto pervenire una mera manifestazione di interesse in tal senso.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui [REDACTED] non dovesse acquistare l'azienda mediante accollo liberatorio del debito per T.F.R., non vi è certezza in ordine al fatto che vi siano altri operatori economici interessati ad acquistare l'azienda alle medesime condizioni oggetto della manifestazione di interesse, anche in ragione del fatto che la stessa prevede l'acquisto ad un prezzo complessivo nettamente superiore al valore di stima. Segnatamente, mentre la manifestazione di interesse pervenuta da [REDACTED] prevede l'acquisto dell'azienda per un corrispettivo di € 215.203,45 (da versarsi in 24 rate mensili) oltre all'accollo liberatorio del debito per T.F.R. (pari a € 129.439,88), la stima dell'azienda attribuisce alla stessa un valore complessivo di € 200.000 (doc. 8.2).

Alla luce di quanto sin qui esposto, affinché possa considerarsi rispettato il requisito di ammissibilità relativo alla necessità di soddisfacimento integrale ed in denaro dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. entro 30 giorni dall'omologazione, occorre che la società, alternativamente:

1) acquisisca il consenso di tutti i componenti della classe 2 a rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. ed ottenga una proposta irrevocabile e cauzionata di acquisto dell'azienda che preveda, quale modalità di pagamento del prezzo, l'accollo liberatorio integrale del debito per T.F.R.;

2) stanzi un fondo rischi pari all'intero debito per T.F.R., al fine di garantire che – qualora tale debito divenga esigibile per l'intervenuta cessazione dei rapporti di lavoro – la società sarebbe comunque in grado di far fronte al pagamento entro 30 giorni.



In entrambe le ipotesi la classe 2 non dovrebbe partecipare al voto, dato che nel primo caso i componenti non potrebbero essere considerati creditori, avendo gli stessi rinunciato al credito, e nel secondo caso sarebbe garantito il loro soddisfacimento entro il termine di 30 giorni.

1.3. La classe relativa ai crediti assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2752, commi 1 e 2, 2753 e 2754 c.c.

La classe 5 risulta composta da crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

Ritiene il Tribunale che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati in ordine ai criteri di formazione delle classi, non sussistano i requisiti dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. Conseguentemente, dovranno essere formate singole classi per ciascuna delle tipologie di crediti sopra indicate.

2. Sul pagamento dei creditori non votanti entro centottanta giorni dall'omologa

Il piano prevede che i creditori privilegiati ricompresi nelle classi n. 1 e 3 non partecipino al voto, in quanto gli stessi saranno soddisfatti integralmente entro centottanta giorni dall'omologa, come previsto dall'art. 64-bis, comma 7, CCII.

A tal fine risulta necessario che, entro il sesto mese dall'omologa, la società disponga di liquidità per complessivi € 103.424,54, di cui € 79.454,20 relativi ai creditori della classe 1 ed € 23.970,34 relativi ai creditori della classe 3.

Come si evince dal cronoprogramma allegato al ricorso (doc. 36), tali risorse dovrebbero pervenire:

- *per € 10.980 dalla liquidità che risulta attualmente giacente sui conti correnti;*
- *per € 5.000 dai canoni per l'affitto dell'azienda (€ 500 per dieci mensilità, ossia fino alla scadenza del contratto, prevista per ottobre 2025);*
- *per € 6.000 dai canoni di locazione dell'immobile (€ 500 per dodici mensilità);*
- *per € 112.519 dall'esecuzione del contratto estimatorio stipulato con [REDACTED];*
- *per € 9.800 dall'attività di recupero crediti;*
- *per € 35.000 dalla cessione delle quote pervenute in via ereditaria al socio [REDACTED].*

Con riguardo all'effettiva probabilità di pagamento integrale dei creditori privilegiati entro sei mesi dall'omologazione, il Tribunale osserva che:

- *appare dubbio che, nel corso del 2025, l'accipiens [REDACTED] possa acquistare giacenze di magazzino per l'importo di € 112.519, atteso che nel 2024*



sono stati effettuati acquisti per il sensibilmente inferiore importo di € 9.800. Si osserva, inoltre, che non è stata depositata alcuna stima concernente il valore delle giacenze di magazzino oggetto del contratto estimatorio, di talché non vi è neppure la certezza che le stesse abbiano effettivamente il valore indicato nel piano. Va rilevato, altresì, che non è stata fornita alcuna indicazione in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui versa la ██████████ ██████████, il che costituisce ulteriore profilo di criticità in ordine alla effettiva probabilità che tutte le giacenze di magazzino siano vendute al prezzo indicato entro sei mesi dall'omologa;

- per quanto concerne l'attività di recupero crediti, non risulta che sia stato svolto alcun approfondimento in ordine alla concreta esigibilità del credito vantato nei confronti di ██████████ per € 9.800. La società dovrebbe pertanto chiarire per quali ragioni ritiene di riuscire a riscuotere tale credito entro centottanta giorni dall'omologa, nonostante lo stesso risalga al 2023 e non sia stato ancora riscosso;
- per quanto concerne l'importo di € 35.000 derivante dalla liquidazione delle quote di immobili pervenute in via ereditaria al socio ██████████, occorre rilevare che la società ricorrente, pur dando atto della sussistenza di un interesse all'acquisto da parte dei coeredi, non ha depositato alcuna documentazione comprovante tale interesse. Occorre pertanto che sia depositata una proposta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 35.000, con previsione di pagamento entro sei mesi dall'omologa.

3. Sulla determinazione del compenso del Commissario Giudiziale

La società ha determinato il compenso del Commissario Giudiziale in € 31.720. Considerato che il compenso spettante al Commissario Giudiziale verrà liquidato dal Tribunale in un momento successivo all'omologazione, il piano deve prevedere, in via prudenziale, uno stanziamento per il compenso del Commissario Giudiziale secondo i parametri massimi previsti dal d.m. 30 del 25 gennaio 2012”.

- in data 28.1.2025 la società ricorrente ha depositato una memoria integrativa ove ha dichiarato:
 - con riferimento alle criticità relative alla classe 1, relativa ai creditori prededucibili, di conformarsi a quanto rilevato dal Tribunale e di rettificare pertanto la composizione della classe prevedendo:



- per i crediti vantati dal Commissario Giudiziale e dall'Esperto Negoziatore, una collocazione in via prededucibile nella misura del 100% del loro ammontare;

- per i crediti vantati dall'attestatore [REDACTED], dagli Advisors [REDACTED], e dai periti estimatori [REDACTED], una collocazione in via prededucibile nella misura del 75% del loro ammontare.

Il restante 25% dei crediti professionali del [REDACTED], degli Advisors [REDACTED], e dei periti estimatori [REDACTED], unitamente all'intero credito professionale privilegiato del [REDACTED], forma infine oggetto di separata e autonoma Classe, denominata Classe n. 1 *bis*;

➤ con riferimento alle criticità riscontrate in relazione alla classe 2, relativa ai crediti per trattamento di fine rapporto, ha prodotto:

- le dichiarazioni di rinuncia alla solidarietà dei lavoratori, con impegno alla successiva formalizzazione in sede protetta (doc. 40);

- la dichiarazione irrevocabile di impegno di [REDACTED] a comparire all'appuntamento che sarà fissato presso la sede sindacale CISL di Monza al fine di approvare e sottoscrivere l'accordo con i lavoratori, allegato in bozza (doc. 41);

- la proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di [REDACTED] (doc. 42);

➤ con riferimento alle criticità riscontrate in relazione alla classe 5 – concernenti l'impossibilità di collocare in un'unica classe i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL, in quanto assistiti da differenti privilegi e pertanto aventi posizione giuridica disomogenea – ha dichiarato di non condividere le osservazioni del Tribunale in quanto:

- nel P.R.O. è consentita la libera distribuzione delle risorse, in deroga a quanto statuito dagli artt. 2740 e 2741 c.c.: ciò consentirebbe, pertanto, di prescindere dall'originaria natura (privilegiata o chirografaria) del credito, con conseguente inserimento dei creditori sopra indicati in un'unica classe chirografaria;

- inoltre, l'omogeneità giuridica delle posizioni creditorie deriverebbe dalla comune natura pubblicistica, dal fatto che la riscossione di tali crediti è



demandata ad un unico soggetto (l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e dal fatto che la transazione fiscale prevista dall'art. 64-bis, comma 1-bis, CCII riguarda unitariamente tutti i crediti di natura pubblicistica;

- con riferimento alle criticità riscontrate in ordine alla concreta possibilità di riuscire a effettuare i pagamenti dei creditori privilegiati non votanti entro 180 giorni dall'omologa:
 - ha prodotto un impegno irrevocabile da parte di [REDACTED] ad acquistare le giacenze di magazzino al prezzo di € 112.519 (doc. 44), nonché documentazione comprovante la situazione economica di tale società (doc. 45);
 - ha prodotto documentazione comprovante l'integrale riscossione del credito vantato nei confronti di [REDACTED] (doc. 45);
 - ha prodotto l'impegno dei coeredi ad acquistare le quote pervenute in via ereditaria al sig. [REDACTED] (doc. 46);
- con riferimento alle criticità relative alla determinazione del compenso del Commissario Giudiziale, ha rilevato che in ogni caso è stato costituito un fondo rischi per € 67.250,00;
- con decreto del 12.2.2025 il Tribunale, ritenuta la persistenza delle criticità relative alla formazione di un'unica classe comprendente i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate dall'INPS e dall'INAIL, ha fissato l'udienza del 12.3.2025 per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- all'udienza del 12.3.2025:
 - la società ricorrente ha insistito sulle proprie considerazioni in ordine alla correttezza della formazione della classe 5, anche alla luce di quanto sostenuto sul punto da autorevole dottrina;
 - il Pubblico Ministero ha domandato la declaratoria di inammissibilità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ed ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, data la sussistenza di uno stato di insolvenza derivante da un'esposizione debitoria nei confronti dell'erario ammontante a € 986.000;
 - il Commissario Giudiziale ha riferito di aver depositato nel fascicolo telematico la dichiarazione di diniego della proposta di transazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ritenuto che:



- il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione debba essere dichiarato inammissibile in quanto non risultano rispettati i criteri di formazione delle classi con riferimento alla classe 5;
- difatti, come già rilevato con decreto del 12.2.2025:
 - l'art. 64-bis, comma 4, CCII prevede che il Tribunale, a seguito della presentazione del ricorso, debba valutare la “ritualità” della proposta e verificare la “correttezza dei criteri di formazione delle classi”;
 - alla luce della definizione della definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, per “classe di creditori” si intende “un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”;
 - il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, al pari della legge fallimentare, non chiarisce espressamente cosa si intenda per “posizione giuridica” e per “interessi economici”, la cui omogeneità costituisce presupposto per la corretta formazione delle classi;
 - tali concetti sono stati tuttavia definiti dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento consolidato ha affermato che *“l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però*



essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe” (Cass. Civ. 9378/2018);

- la collocazione in un'unica classe dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, dall'INAIL e dall'INPS risulta in contrasto con il criterio dell'omogeneità della posizione giuridica, per l'evidente ragione che tale classe risulta composta da crediti assistiti da privilegi differenti, nonché da crediti originariamente chirografari. Il criterio dell'omogeneità della posizione giuridica postula, invece, che all'interno della medesima classe possano essere collocati unicamente crediti assistiti dal medesimo privilegio ovvero crediti chirografari;
- tale conclusione non risulta smentita, bensì trova ulteriore conferma nella circostanza che nel P.R.O. sia consentita la libera distribuzione delle risorse: la deroga a quanto previsto dagli artt. 2740 e 2741 c.c., infatti, si giustifica proprio alla luce del fatto che la proposta viene omologata unicamente in caso di approvazione di tutte le classi, che devono essere formate nel rispetto dei criteri enunciati dall'art. 2, comma 1, lett. r), CCII;
- la corretta formazione delle classi, invero, costituisce la principale garanzia in ordine al fatto che sulla proposta si sia formato un reale consenso da parte del ceto creditorio e che si giustifichi pertanto la deroga alle regole di distribuzione di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.;
- risultano altresì inconferenti le ulteriori osservazioni svolte dalla società, secondo cui la possibilità di collocazione dei crediti di natura pubblicistica in un'unica classe deriverebbe dal fatto che tali crediti sono riscossi da un unico soggetto (ADER) e che è prevista una disciplina unitaria con riferimento alla cd. transazione fiscale;
- con riguardo alla prima osservazione, si rileva che, nonostante la riscossione sia affidata all'ADER, il voto sulla proposta viene in ogni caso espresso



dall'ente impositore (salvo che per i crediti di diretta spettanza dell'ente riscossore);

- con riguardo alla seconda osservazione, si rileva che la previsione di una disciplina unitaria sulla transazione fiscale non costituisce argomento da cui inferire la legittimità di una classe comprendente tutti i crediti aventi natura pubblicistica, considerato che anche nell'ambito della transazione fiscale – pur in presenza di una disciplina unitaria – è necessario che sulla proposta si esprimano i singoli enti impositori;
- da ultimo, osserva il Tribunale che le conclusioni sin qui svolte non trovano smentita nella dottrina citata dalla ricorrente: anche tale dottrina, infatti, ribadisce la necessità del rispetto del criterio dell'omogeneità della posizione giuridica, il quale impone la previsione di classi separate in presenza di creditori assistiti da differenti privilegi.

Ritenuto conclusivamente che il piano di ristrutturazione presentato da [REDACTED] sia inammissibile in quanto non sono stati rispettati i criteri stabiliti dalla legge per la formazione delle classi, con particolare riferimento alla classe 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione proposto ai sensi dell'art. 64-bis CCII da [REDACTED]

Provvede separatamente sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dal Pubblico Ministero.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 12 marzo 2025.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

